



**SALZANO
CARPENTERIE
METALLICHE S.R.L.**

Via Lautrec, snc 80021 Afragola (NA)
Tel. 081 199 12 937
P.Iva: 07913921214

e-mail: s.carpenterie@libero.it
e-mail: amm.carpenterie@libero.it
Pec: salzanocarpenteriemetalliche@pec.sinapsis-srl.net

Spett.le
Comune di Napoli
Area Edilizia Scolastica
Piazza Cavour
80137 Napoli

Alla c.a.
CSE RUP Ing. Maurizio Barbano
Pec: serviziotecnico.scuole@pec.comune.napoli.it
E-mail: edilizia.scolastica@comune.napoli.it

Alla c.a.
D.L. Ing. Fabio di Giovanni
Pec: serviziotecnico.scuole@pec.comune.napoli.it
E-mail: edilizia.scolastica@comune.napoli.it

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

CONTRATTO N. 4799 DEL 02/12/2022 - "Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) - CIG: 9306613BFE

Il sottoscritto Kaloun Damien nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in [REDACTED] cap [REDACTED], alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante dell'impresa "Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l." con sede legale in Afragola (NA) alla Via Lautrec snc, codice fiscale e Partita IVA 07913921214, tel. e fax 08119912937 ed e-mail appalti.salzano@libero.it, pec salzanocarpenteriemetalliche@pec.sinapsis-srl.net, esecutrice dell'appalto di cui sopra,

richiede

a codesta Spett.le Amministrazione il rilascio dell'autorizzazione di propria competenza per procedere all'affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni: **lavori appartenenti alla categoria OG1**, per un importo di **Euro € 20.127,42** di cui Euro € **550,00** per oneri della sicurezza, all'impresa di seguito indicata:

CASTALDO COSTRUZIONI DI CASTALDO DOMENICO, con sede in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 33 – 80021 – AFRAGOLA (NA),
iscritta alla CCIAA di NAPOLI al n. CSTDNC80M17A024Z, C.F. - Partita IVA: 03523201212, P.E.C: imprecast@pec.it

A tal fine,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA



1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 3 dell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. che non sussiste alcuna forma di controllo e collegamento fra la scrivente e le subappaltatrici ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, né alcun tipo di forma societaria nemmeno di fatto che leghi le imprese ognuna delle quali conserverà la propria individualità a tutti i fini compresi quelli fiscali.
3. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non sussiste alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. che l'importo delle opere oggetto di subappalto è compreso nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016
5. di impegnarsi al pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare, anche, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
6. il possesso da parte dell'impresa sub-affidataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
7. che l'impresa sub-affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
8. la regolarità contributiva dell'impresa sub-affidataria;
9. che le imprese si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. che l'impresa sub-affidataria è informata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente istanza senza che alla scrivente sia pervenuta la richiesta autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, la richiesta si ritiene autorizzata.

Afragola (Na), 03/01/2024

L'impresa

**SALZANO CARPENTERIE
METALLICHE S.R.L.**

Via della Resistenza, 37 80021 Afragola (Na)
P.Iva 07913921214



Allegati:

- 1) Contratto subappalto
- 2) Documentazione impresa subappaltatrice:
 - Dichiarazione sostitutiva subappaltatore;
 - Visura Camerale;
 - Dichiarazione sostitutiva requisiti speciali;
 - DURC;
 - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari/conto corrente dedicato;
 - C.I. Legale rappresentante

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

SALZANO CARPENTERIE METALLICHE S.R.L. con sede in VIA LAUTREC n. snc - 80021 - AFRAGOLA (NA), iscritta al Registro Imprese di NAPOLI al n. 07913921214, C.F. - Partita IVA: 07913921214, in persona del Legale Rappresentante sig. KALOUN DAMIEN nato a [REDACTED] il [REDACTED], di seguito, per brevità, denominata "APPALTATORE"

e

CASTALDO COSTRUZIONI DI CASTALDO DOMENICO, con sede in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 33 - 80021 - AFRAGOLA (NA), iscritta alla CCIAA di NAPOLI al n. [REDACTED], C.F. - Partita IVA: 03523201212 in persona del Titolare Sig. Castaldo Domenico nato a [REDACTED] il [REDACTED] di seguito, per brevità, denominata "SUBAFFIDATARIO"

ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che l'appaltatore nella qualità di impresa esecutrice dei lavori, appaltati dalla "Comune di Napoli (NA)", e in appresso denominata "STAZIONE APPALTANTE", ed esecutrice dei "Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento degli Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) finanziati nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli FSC. cod. PSC 11A.44" - CUP: CUP B65117000050001 - CIG: CIG 9306613BFE - Contratto applicativo n. 2
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltare l'esecuzione di parte dei lavori;
- che il subappaltatore si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto le lavorazioni riguardanti la categoria scorporabile OG1, ed a tal fine dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 606464 del REA
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 - INAIL: sede di Napoli al n. 701580/31
 - INPS: sede di Napoli al n. 5120517496
 - Cassa Edile di Napoli al n. 023841
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in

caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi.

- di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

- -che il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

-che previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 D.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

-che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

-che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80) di seguito elencate:

1) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al comma 1 del citato articolo per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con

la pubblica amministrazione;

2) L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2;

- non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto ha alle proprie dipendenze un numero di dipendenti computabile inferiore alle 15 unità;

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 /ug/10 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

• l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005)

• che nel proprio certificato del casellario giudiziale tenuto dalla competente Autorità Giudiziaria non risultano sentenze passate in giudicato.

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di parte dei lavori di "Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento degli Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine Zona Occidentale (MUNICIPALITA' 2, 5, 9 e 10) finanziati nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli FSC. cod. PSC 11A.44 CIG 9306613BFE CUP B65I17000050001 come indicati in premessa, e meglio descritti come di seguito:

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
• Realizzazione della platea di fondazione (installazione ponteggio metallico - scavo a sezione obbligatoria - rimozioni, demolizioni e smaltimento - preparazione del piano di posa - getto di magrone debolmente armato - formazione e disposizione dell'armatura metallica - posa in opera con dima per la realizzazione dei tirafondi - getto vibrato del cls - rifinitura e completamento) - (Si allega elenco lavorazioni specifiche) Categoria di Opera OG1 - Contratto applicativo n. 2	A misura	1	€ 19.577,42	€ 19.577,42
Oneri per la sicurezza				€ 550,00
Importo totale				€ 20.127,42

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi

alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere all'APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

esec.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in € **20.127,42** (diconsi euro ventimilacentosettantaquattro/42), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 550,00, e comunque inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 e dal C.S.A.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

Inoltre si attesta che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e

prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall'art. 105, comma 14, del Codice.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto avverrà previa presentazione di fattura emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, con bonifico bancario. Con le seguenti modalità:

- 10% ad inizio lavori, tramite bonifico bancario.
- Il saldo a 30 giorni data fattura, fine mese, tramite bonifico bancario, emissione fattura a fine lavori.

I pagamenti avverranno all'impresa "CASTALDO COSTRUZIONI DI CASTALDO DOMENICO", sul seguente conto corrente bancario dedicato, previa presentazione della fattura.

Banca: UNICREDIT S.p.a. di Afragola (NA)

Iban: IT69W0200839691000401010029

Comunica altresì che, sono delegati ad operare su detto conto i seguenti soggetti:

- Castaldo Domenico - C.F. [REDACTED]

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro novanta giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

ART. 6 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, verrà effettuata una trattenuta come per legge.

Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza

fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che il prezzo oggetto del presente contratto di subappalto, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono. Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente alla comunicazione di autorizzazione del subappalto disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE.

ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori di fornitura e posa in opera dureranno circa 40 giorni e indicativamente potranno iniziare il 29/12/2023 e terminare il 07/02/2024, previa autorizzazione al subappalto disposta dall'ENTE APPALTANTE, ed inoltre è confermata solo a condizione che i pagamenti vengano effettuati alle scadenze pattuite di cui al punto 5. All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto. Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso

allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 11 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale applicata dall'Ente Appaltante, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.8, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

LA

SPM

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione ad eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico

produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 16 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
- f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.
- i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi,

containers e magazzini, ove necessario;

l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

n) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;

p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;

q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;

t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 20 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. le imprese si obbligano ad osservare le prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente

l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.
All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Napoli, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio. Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Napoli.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di NAPOLI.

ART. 27 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.28 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 29 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Programma dei lavori contrattuali

Capitolato Speciale d'Appalto

Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto

Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.

Afragola (NA), 29/12/2023

L'APPALTATORE

**SALZANO CARPENTERIE
METALLICHE S.R.L.**

Via della Resistenza, 37 89024 Afragola (Na)
P. IVA 07913921214

IL SUBAPPALTATORE

CASALEO COSTRUZIONI
del Gruppo D'Autunno Custaldo
C/O Via S. Maria delle Grazie Afragola (Na)
Cell. 333 66 23 251
P. IVA 03324401312

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione (lung.=9+3,5)		12,50		5,500	68,75
	SOMMANO mq					68,75
2	Rimozione di apparecchi igienico sanitari, termosifoni, smontaggio di porte interne in legno, rimozione delle tubazioni varie, smontaggio degli infissi, con esclusione di amianto o altro materiale pericoloso. Con esclusione di trasporto e oneri a discarica autorizzata. Il lavoro si intende solo per la zona soggetta alle lavorazioni di demolizione, con esclusione di sezionamento degli impianti.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
3	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	2,00	3,00	10,000		60,00
	SOMMANO mq					60,00
4	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a metro cubo vuoto per pieno.		8,70	3,000	5,500	143,55
	SOMMANO mc					143,55
5	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni da porre in opera a fori orizzontali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm		9,50		4,400	41,80
	SOMMANO mq					41,80
6	Realizzazione di cordoletto su muratura divisoria interna, compreso di casseforme, ferri di armatura costituito da n. 4 ferri di diametro fi 12 e staffe fi 8 passo cm.20.		9,50			9,50
	SOMMANO ml					9,50
7	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e					
	A RIPORTARE					

m. Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	ur
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	RIPORTO						
	gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20		9,00	3,500	0,150	4,73	
	SOMMANO mc					4,73	
8	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30		7,15 6,00	3,050 0,400	0,400 0,040	8,72 0,10	
	SOMMANO mc					8,82	
9	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, escluso gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	32,00 74,00	7,65 3,60		1,578 1,579	386,29 420,65	
	SOMMANO kg					806,94	
10	Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti, ad eccezione della pavimentazione da demolire. Scavo per predisposizione allaccio elettrico, eseguito con fornitura e posa in opera di n.2 tubazione di diametro fi 100 in PVC colore rossa, fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento di dimensioni 30x30, con esclusione di prolunghe, realizzazione di traccia in muratura in senso verticale per posa in opera di tubazione di diametro fi 100. Il tutto compreso di chiusura traccia a parete e camicia in calcestruzzo della tubazione interrata.					1,00	
	SOMMANO a corpo					1,00	
11	Analisi di classificazione rifiuti. guaina materiali di demolizione 170904					1,00 1,00	
	SOMMANO cadauno					2,00	
12	Trasporto guaina.					1,00	
	SOMMANO cadauno					1,00	
13	Oneri a discarica autorizzata della guaina. Vedi voce n° 3 [mq 60,00]				6,500	390,00	
	SOMMANO kg					390,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						
	TOTALE euro						
	A RIPORTARE						

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40689316	Data richiesta	10/10/2023	Scadenza validità	07/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALZANO CARPENTERIE METALLICHE S.R.L.
Codice fiscale	07913921214
Sede legale	VIA DELLA RESISTENZA, 37 80021 AFRAGOLA (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39076542	Data richiesta	28/12/2023	Scadenza validità	26/04/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DOMENICO CASTALDO
Codice fiscale	[REDACTED]
Sede legale	VIA DEGLI APPENNINI N 38 CASORIA NA 80026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.